

## **Francesco Marino Mannoia**

Protestandosi sempre innocente, Francesco Marino Mannoia era già stato condannato in primo grado nel “maxi-processo” per associazione per delinquere e per traffico di stupefacenti. Egli si determinava alla collaborazione con le Autorità Giudiziarie solo nelle more del giudizio di appello. Ammettendo le proprie responsabilità e chiamando in correità altri coimputati, il Marino Mannoia era l'ultimo collaboratore del “maxi-processo” in ordine di tempo.

L'acquisizione delle rivelazioni di questo collaboratore assumeva un peso determinante. Egli mostrava infatti grande precisione nel riferire gli episodi a sua conoscenza, che proprio per questo risultavano suscettibili di riscontro processuale. Inoltre, distinguendosi in ciò dai precedenti collaboratori, egli era rimasto del tutto inserito nell'ambiente dell'organizzazione “Cosa Nostra”, pure durante la sua carcerazione, mantenendo contatti e rapporti improntati a reciproca fiducia con gli altri associati.

Il Marino Mannoia descriveva efficacemente la struttura organizzativa dell'associazione criminosa “Cosa Nostra” confermando quanto riportato anche dagli altri collaboratori. Interrogato poi sui motivi della degenerazione dei rapporti tra le “famiglie” palermitane in scontro cruento nel 1981, riferiva di un presunto complotto ordito da coloro che diverranno poi gli “scappati” o i “perdenti”.

Su tale punto corroborava le prospettazioni sulle linee complessive di sviluppo della “guerra” di mafia, cui si era pervenuti mediante altre risultanze processuali.

Il contributo saliente della collaborazione del Marino Mannoia era certamente individuabile nelle propalazioni rese relativamente ai cospicui traffici di stupefacenti, di cui aveva contezza per il suo diretto coinvolgimento. In effetti, lo pseudonimo utilizzato per appellarlo nell'ambiente malavitoso era “il

chimico”, proprio per la sua implicazione in prima persona nell'attività di raffinazione della morfina-base.

La sua collaborazione assumeva pertanto un ruolo decisivo per chiudere il quadro probatorio delle responsabilità degli imputati colpiti da accuse di traffico di stupefacenti, essendo il Marino Mannoia in grado di indicare dettagliatamente luoghi, mezzi e persone coinvolte.

Dalle sue dichiarazioni emergeva in modo inequivocabile che, sebbene il traffico di stupefacenti fosse posto in essere da gruppi eterogenei, tenuti insieme da alleanze estemporanee, e che quindi non fosse possibile far discendere in via pressoché automatica un'imputazione per traffico di stupefacenti nei confronti di coloro cui era già formalizzata l'imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso, era altresì vero che non mancava mai il controllo diretto di detta attività criminosa, in fase preventiva e nel momento attuativo, da parte di “Cosa Nostra” o di alcuni suoi esponenti di prestigio, liberi di consentire o agevolare nel loro territorio tutte le attività volute.

La consorteria criminosa assicurava la necessaria copertura logistica, cioè si occupava dell'individuazione di luoghi sicuri ove impiantare i laboratori di raffinamento della morfina-base in eroina, si faceva carico d'indirizzare lo sbocco dei traffici verso canali collaudati, ed infine riciclava i proventi ottenuti.

Il traffico di stupefacenti era pertanto inconfutabilmente da annoverare tra le attività criminose supportate dal sodalizio, ma non vi era coincidenza tra gli schemi organizzativi di detti traffici da un lato e “Cosa Nostra” dall'altro.

Nel dichiarato intento di negare l'attendibilità di quanto riferito dall'imputato collaborante, si rappresentava, da parte delle difese dei chiamati in correità, come questa fonte probatoria difettesse dell'imprescindibile requisito della genuinità.

Proprio per via della sua qualità di coimputato nel medesimo procedimento, il Marino Mannoia aveva, invero, assistito al dibattimento in

primo grado e, più in generale, avrebbe potuto studiare e memorizzare quanto ricavato dalle altre fonti di prova sui fatti poi oggetto delle sue successive propalazioni. La perplessità delineata dalle difese era quindi fondata sulla posizione processuale del Marino Mannoia nel momento in cui si determinava alla collaborazione, prima ancora che sul contenuto delle sue rivelazioni: egli avrebbe potuto “preparare” la sua collaborazione.

I Collegio Giudicante in appello nel “maxi-processo” avrebbe confutato tali doglianze difensive rivelando che, ove avesse deciso di collaborare col fine di corroborare tesi d'accusa di cui era a conoscenza, il Marino Mannoia si sarebbe limitato a conformare pedissequamente le proprie dichiarazioni a quelle dei precedenti collaboratori.

Dal confronto tra le rivelazioni rese dagli altri collaboratori e quelle rilasciate dal Marino Mannoia, non vi era invece modo di cogliere alcuna puntuale coincidenza. Paradigmatica in questo senso, l'occasione in cui, chiamato a riferire quanto a sua conoscenza circa l'omicidio di Teresi, Federico e Di Franco, smentiva consapevolmente le affermazioni del Contorno relative al medesimo episodio, fornendo perfino una sua spiegazione dell'inesattezza delle notizie da questi conosciute.

I verbali degli interrogatori pre-dibattimentali del Marino Mannoia sono inseriti nel “materiale *extra*” di questo progetto in quanto acquisiti al “maxi-processo” da altro procedimento. Del Marino Mannoia era disposta audizione diretta in appello in occasione della rinnovazione del dibattimento.

Federico Melazzo  
Borsista Fondazione  
“Giovanni e Francesca Falcone”